

AQSEPTENCE GROUP s.r.l.

Via Gessi, 16

48022 Lugo (RA)

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI
LUOGHI DI LAVORO E RELATIVO PIANO DI
ADEGUAMENTO**

(Artt.17 e 28 del D.Lgs. 81/08)

RELAZIONE GENERALE

DATA REDAZIONE: 08/04/2022	REV. N°: 06
DATA CERTA: 16/05/2022	
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO Ing. Rosario Eduardo Tagliavini	
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sig. Giovanni Bombardini	
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Sig. Giancarlo Marangoni	
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Paola Garavini	 Dott.ssa PAOLA GARAVINI Specialista in Medicina del Lavoro

L'apposizione della firma in prima pagina da parte dei soggetti indicati costituisce adempimento all'art.28, comma 2 del D.Lgs.81/08 in merito alla data certa.

AQSEPTENCE GROUP s.r.l.

Via Gessi, 16

48022 Lugo (RA)

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI
LUOGHI DI LAVORO E RELATIVO PIANO DI
ADEGUAMENTO**

(Artt.17 e 28 del D.Lgs. 81/08)

RELAZIONE GENERALE

DATA REDAZIONE: 08/04/2022	REV. N°: 06
DATA CERTA:	
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO Ing. Rosario Eduardo Tagliavini	
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sig. Giovanni Bombardini	
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Sig. Giancarlo Marangoni	
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Paola Garavini	

L'apposizione della firma in prima pagina da parte dei soggetti indicati costituisce adempimento all'art.28, comma 2 del D.Lgs.81/08 in merito alla data certa.

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 2 di 5	
	Indice generale		Rev. 06	08/04/2022

INDICE GENERALE

Il Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**), redatto ai sensi dell'Art.28 del D.Lgs.81/08 è composto da 5 sezioni indipendenti, che forniscono la descrizione organizzativa e gestionale dell'azienda nel suo complesso, così strutturate:

- ⇒ ASPETTI GENERALI
- ⇒ DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
- ⇒ ANALISI INFORTUNISTICA
- ⇒ ANALISI RIASSUNTIVA DEI RISCHI SPECIFICI
- ⇒ PIANO DI ADEGUAMENTO

Ogni altro specifico documento, elaborato per l'analisi di dettaglio di un particolare rischio (es. rumore, vibrazioni, chimico,..) è da considerarsi parte integrante al documento di valutazione dei rischi e posto in allegato (ALLEGATI A,B,C,..).

Sezione	§	Argomenti trattati
SEZ. I	1.	ASPETTI GENERALI
	1.1	PREMESSA
	1.2	IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
	1.3	I CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE
	1.4	RESPONSABILITÀ E FUNZIONI
	1.5	POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
SEZIONE II	2.	DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
	2.1	SCHEDA ANAGRAFICA
	2.2	GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
	2.3	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA
	2.4	DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
	2.5	IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
	2.6	VERIFICA DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
	2.7	MACCHINE E ATTREZZATURE
	2.8	CLASSIFICAZIONE AZIENDA PRIMO SOCCORSO
	2.9	PRESIDI E MEZZI ANTINCENDIO
	2.10	IMPIANTO ELETTRICO
	2.11	IMPIANTO TERMICO
SEZIONE III	3.	ANALISI INFORTUNISTICA
	3.1	ASPETTI GENERALI
	3.2	ANALISI DEGLI INFORTUNI AZIENDALI
	3.3	MALATTIE PROFESSIONALI
SEZIONE IV	3.4	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI INDICI STATISTICI
	4.	VALUTAZIONE DEI RISCHI
	4.1.	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI NORMATI DAL D.LGS.81/08
	4.2.	ANALISI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RISCHIO
	4.3.	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AREE
	4.4.	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE
SEZIONE V	4.5.	SCHEDE DI MANSIONE
	5.	PIANO DI ADEGUAMENTO
	5.1	Revisione del documento

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 3 di 5	
	Indice generale		Rev. 06	08/04/2022

ALLEGATO	Argomenti trattati
1	Elenco impianti e macchinari (file excell)
2	Analisi infortunistica (file excell)
3	Elenco videoterminalista
4	Schede di mansione e allegato nominativo dipendenti
A	Valutazione del rischio rumore
B	Valutazione del rischio vibrazioni
C	Valutazione del rischio chimico
D	Valutazione movimentazione manuale dei carichi
E	Valutazione movimenti ripetitivi
F	Valutazione del rischio radiazioni ottiche
G	Valutazione del rischio campi elettromagnetici
H	Valutazione del rischio stress lavoro correlato
I	Valutazione rischio elettrico
L	Valutazione rischio macchine
M	Piano di emergenza interno
N	Valutazione rischio incendio
O	Valutazione rischio radiazioni ionizzanti
P	Valutazione del rischio legionella
Q	Valutazione del rischio lavoratrici madri
R	Valutazione del rischio minori in stage
S	Documento sulla protezione contro le esplosioni (ATEX)
T	Valutazione del rischio connesso agli agenti cancerogeni e/o mutageni
U	Valutazione del rischio microclima

	Stato revisione delle SEZIONI costituenti il DVR GENERALE							
Sezioni	0	1	2	3	4	5	6	7
SEZIONE I	01/10/11	01/10/13	05/08/15	05/08/16	16/05/17			
SEZIONE II	01/10/11	26/11/12	01/10/13	05/08/15	05/08/16	16/06/17	08/04/22	
SEZIONE III	01/10/11	01/10/13	05/08/15	05/08/16				
SEZIONE IV	01/10/11	01/10/13	05/08/15	05/08/16	16/06/17	08/04/22		
SEZIONE V	01/10/11	26/11/12	01/10/13	05/08/15	05/08/16	16/06/17	08/04/22	

	Stato revisione degli ALLEGATI costituenti il DVR GENERALE (data redazione)							
Allegato	0	1	2	3	4	5	6	7
A	18/01/12	01/10/13	24/11/15	05/08/16	09/12/19			
B	18/01/12	01/10/13	24/11/15	05/08/16	09/12/19			
C	30/04/14	20/06/14	20/09/18					
D	01/10/13	05/08/16						
E	03/12/13	05/08/16						
F	23/12/11	01/10/13	23/11/15	05/08/16	17/12/19			
G	27/11/12	01/10/13	07/01/16	05/08/16	17/12/19			
H	25/01/14	18/08/16						
I	03/02/16							
L	05/05/14							
M	09/2012	01/2014	01/2014	04/2014	05/08/16			
N	15/05/13	01/10/14						
O	21/05/13	04/10/13	21/05/14	10/06/15	29/06/16			
P	-	27/06/14	05/12/16					
Q	01/04/15	05/08/16						
R	18/06/15	05/08/16						
S	12/04/13							
T	22/11/19							
U	26/08/20							

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 1 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

SEZIONE I

1. ASPETTI GENERALI	2
1.1. PREMessa.....	2
1.2. IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	8
1.3. I CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE.....	9
1.4. RESPONSABILITÀ E FUNZIONI	20
1.4.1. <i>Responsabilità della Direzione (DG)</i>	20
1.4.2. <i>Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i>	20
1.4.3. <i>Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)</i>	21
1.4.4. <i>Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</i>	21
1.4.5. <i>IL Medico Competente (MC)</i>	22
1.4.6. <i>I lavoratori</i>	23
1.5. POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA.....	24

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 2 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

1. ASPETTI GENERALI

1.1. Premessa

Il D.Lgs. 81/08 e succ. mod. prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività pubblici e privati, siano essi industriali, artigianali, amministrativi commerciali o del terziario in generale.

Il Decreto, che non sconvolge radicalmente il concetto di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già esistente, introduce comunque nuovi concetti aventi una connotazione di tipo europeo e nei quali si dà la massima importanza alla responsabilizzazione ed al lavoro di gruppo in azienda, in particolare fra il datore di lavoro ed i vari subordinati.

Uno dei punti chiave della legge, e motivo costituente del presente documento, è contenuto nell'Art.3 e riguarda la necessità per ogni singola azienda di valutare i rischi connessi alla salute e alla sicurezza di ciascun lavoratore, a ciò, sempre a termini di legge, va associata l'attuazione delle misure più adeguate in termini di prevenzione e protezione.

La scelta e l'adozione di misure di prevenzione per il controllo dei rischi a cui possono essere esposte le persone nei loro posti di lavoro richiedono che siano rispettate, precedentemente, tre fasi fondamentali: effettuare un check-up tecnico completo dell'azienda, identificare i fattori che generano rischi ed infine valutare questi rischi per conoscerne la vera portata.

La valutazione del rischio va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni conoscitive e operative che devono essere attuate per giungere ad una stima del rischio di esposizione ed alla conoscenza dei fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il processo di valutazione del rischio è pertanto un'operazione complessa che richiede necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni successive e conseguenti tra loro che dovranno prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;
- la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate;
- la descrizione delle misure di prevenzione e protezione attuate o programmate.

Nella individuazione delle misure di protezione e prevenzione, si è proceduto secondo i principi gerarchici della prevenzione dei rischi, indicati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
- programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecnico-produttive dell'azienda nonché dei fattori ambientali e di organizzazione del lavoro
- eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo in funzione dei progressi tecnologici
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 3 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro ripetitivo e monotono

- la riduzione dei rischi alla fonte
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è meno pericoloso
- ridurre al minimo i lavoratori che sono o che potrebbero essere esposti a rischi
- limitare l'uso di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- applicare provvedimenti di protezione collettivi piuttosto che individuali
- controllo sanitario dei lavoratori
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari e ove possibile adibizione ad altra mansione
- informazione e formazione adeguata per i lavoratori
- informazione e formazione per dirigenti e preposti
- informazione e formazione adeguata per il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- istruzioni adeguate ai lavoratori
- consultazione e partecipazione dei lavoratori
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- programmazione di misure che si ritengano opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di comportamento e di buone prassi
- predisposizione di misure di emergenza per il primo soccorso, l'antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- la regolare manutenzione degli ambienti, delle attrezzature, impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle disposizioni dei fabbricanti.

Quando nel corso della valutazione si sono riscontrati problemi di prevenzione, per i quali sono note e disponibili soluzioni di semplice e rapida attuazione, tali interventi sono stati sollecitamente realizzati.

A seguito della valutazione dei rischi il Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, se previsto, ed il coinvolgimento dei lavoratori tramite il Rappresentante della Sicurezza, produce il Piano di Adeguamento programmando in tal modo gli interventi integrati di prevenzione e protezione atti a ridurre il più possibile l'esposizione ai rischi.

Per l'elaborazione del documento ci si è avvalsi del contributo delle diverse componenti presenti in azienda.

Nel presente documento verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni di uso comune:

DL = Datore di Lavoro

DG = Direzione Generale

PRE = Preposto

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 4 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ASPP = Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

MC = Medico Competente

PEI = Piano di Emergenza Interno

SQE = Squadra di emergenza

Il rapporto sulla valutazione dei rischi **è firmato** per visione e approvazione dalle varie figure previste dal D.Lgs.81/08, ovvero il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente.

Il documento, una volta firmato, è **conservato in azienda**, da presentare, in caso di visita, all'organo vigilante.

In ottemperanza dell'art.35, comma 2 lettera a) del D.Lgs.81/08, la verifica sui contenuti del documento di Valutazione dei Rischi è assicurata attraverso la **riunione periodica**, indetta dal Datore di lavoro e formalizzata da apposito verbale. A tale riunione, da tenersi obbligatoriamente almeno una volta all'anno, sono tenuti a partecipare oltre al Legale Rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al conseguimento di tale documento il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ha attuato il processo di **formazione ed informazione dei lavoratori**, tramite riunioni e consegna di materiale specifico inerente la problematica della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Si riportano nella tabella seguente i principali **adempimenti** previsti dal D.Lgs.81/08 a carico del datore di lavoro, a cui l'Azienda ha fatto riferimento per l'elaborazione del presente documento.

Titolo I	Argomento
PRINCIPI COMUNI	Elaborazione del documento scritto sulla valutazione dei rischi (ove previsto); in ogni caso deve essere fatta la valutazione dei rischi
	Nomina da parte del datore di lavoro del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione e del medico competente (ove previsto)
	Consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alle nomine di cui sopra e alla valutazione del rischio
	Adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori
	Designazione degli addetti alla prevenzione incendi, all'evacuazione e al pronto soccorso
	Informazione del Rappresentante dei Lavoratori e dei lavoratori in merito alle nomine di cui sopra
	Procedura e consultazioni per elaborare il documento sulla valutazione dei rischi
	Rielaborazione del documento in caso di significative modifiche
	Effettuare, in considerazione dei rischi specifici individuati, gli accertamenti sanitari nei confronti dei lavoratori
	Predisporre le attrezzature di pronto soccorso e le relative procedure di assistenza interne ed esterne all'azienda
	Predisporre le attrezzature di prevenzione incendi e relative procedure di intervento
	Informazione dei lavoratori
	Formazione dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del cambio di mansione, dell'introduzione di nuove attrezzature o sostanze
	Formazione degli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione
	Istituire il registro infortuni, con annotati anche le assenze di un solo giorno
	Verificare che il medico competente visiti l'azienda almeno una volta l'anno
	Comunicare annualmente all'INAIL il nominativo dell'RLS
	Promuovere una volta l'anno la riunione periodica di prevenzione. La riunione è obbligatoria per le unità produttive che occupano più di 15 dipendenti. Su richiesta del Rappresentante della Sicurezza la riunione può essere prevista anche per unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti
	Adottare un sistema di gestione della sicurezza conforme allo standard BS OHSAS 18001 o alle linee guida UNI-INAIL
Titolo II	Argomento
Luoghi di lavoro	Definizione dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
Titolo III	Argomento
Uso delle attrezzature di Lavoro e dei dispositivi di protezione individuale	Scelta oculata delle attrezzature in relazione alle attività svolte
	Misure idonee affinché siano installate, utilizzate e mantenute
	Conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza
	Disponibilità di informazioni ed istruzioni d'uso
	Formazione ed addestramento al corretto uso delle attrezzature
Titolo III	Argomento
Uso dei dispositivi di protezione individuale	Scelta dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI)
	Fornitura ai lavoratori dei DPI
	Caratteristiche dei DPI
	Criteri per l'individuazione e la condizione d'impiego
	Manutenzione corretta, formazione ed addestramento del personale

Titolo III	Argomento
Impianti e apparecchiature elettriche	Requisiti di sicurezza
	Procedure di lavoro
	Protezione dai fulmini
	Protezione di edifici, impianti, attrezzature e strutture
	Verifiche periodiche
Titolo IV	Argomento
Cantieri temporanei o mobili	Obblighi dei coordinatori nelle varie fasi
	Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
	Obblighi dei lavoratori autonomi
	Definizione di misure generali di tutela
	Obblighi dei datori di lavoro, dei preposti e dei dirigenti
	Definizione dei requisiti professionali dei coordinatori nelle varie fasi
	Notifica preliminare
	Piano di sicurezza e coordinamento
	Definizione dei requisiti del cantiere
	Requisiti dei ponteggi
Titolo V	Argomento
Segnaletica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Predisposizione della segnaletica
	Informazione e formazione dei lavoratori
Titolo VI	Argomento
Movimentazione manuale dei carichi	Informazione e formazione
	Misure contro i rischi dorso - lombari (movimentazione manuale dei carichi)
Titolo VII	Argomento
Uso di attrezzature munite di videotermini	Organizzazione del lavoro
	Svolgimento quotidiano del lavoro
	Sorveglianza sanitaria
	Informazione ai lavoratori
	Formazione dei lavoratori
Titolo VIII	Argomento
Protezione da agenti fisici	Valutazione dei rischi (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
	Misure di prevenzione e protezione
	Uso dei dispositivi di protezione individuali
	Informazione e formazione dei lavoratori
	Sorveglianza sanitaria
	Valori limite e valori d'azione
	Deroghe all'uso dei DPI

Titolo IX	Argomento
Agenti pericolosi (Chimiche, cancerogeni e mutageni amianto)	Sostituzione e riduzione
	Valutazione del rischio
	Controllo dell'esposizione
	Valori limite e valori di esposizione
	Informazione e formazione
	Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
	Registro di esposizione e cartelle sanitarie
	Misure specifiche e/o misure di emergenza
	Prevenzione e controllo
	Registro esposizione
	Notifica per attività che comportano esposizione ad amianto
Titolo X	Argomento
Protezione da agenti biologici	Classificazione dei microorganismi
	Comunicazione e/o autorizzazione
	Valutazione del rischio
	Attuazione misure
	Misure specifiche e/o misure di emergenza
	Informazioni e formazione
	Prevenzione e controllo
	Registri degli esposti e degli eventi accidentali
	Registro dei casi di malattia e di decesso
Titolo XI	Argomento
Protezione da atmosfere esplosive	Valutazione del rischio
	Definizione delle aree
	Misure di prevenzione e contenimento del danno
	Adeguamento degli impianti e delle attrezzature utilizzate
	Formazione e informazione del personale

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 8 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

1.2. Il documento sulla valutazione dei rischi

Il presente documento costituisce la relazione in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed alle relative misure di prevenzione e protezione individuate e programmate ai sensi del D.Lgs.81/08, Art.17 comma 1; successive modifiche e/o procedure scritte vengono ad integrare tale documento.

Il documento è sviluppato in cinque sezioni così distinte:

1. Aspetti generali
2. Descrizione dell'azienda
3. Analisi infortunistica
4. Valutazione dei rischi
5. Piano di adeguamento

Nel primo capitolo si riportano gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 a carico del datore di lavoro, le responsabilità e le funzioni in materia di sicurezza, la politica aziendale per la sicurezza ed i criteri seguiti per la valutazione dei rischi.

Nel secondo capitolo si descrivono l'azienda, l'organizzazione aziendale per la sicurezza, il ciclo produttivo, le sostanze ed i preparati, le macchine e le apparecchiature presenti, si esplicita il mansionario degli addetti andando ad analizzare tutte le situazioni che possono essere generatrici di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e si riportano i DPI previsti.

Il capitolo 3 sviluppa l'analisi infortunistica aziendale e viene aggiornato annualmente.

A seguito dell'analisi di luoghi ed attrezzature di lavoro e le mansioni svolte all'interno dell'azienda, viene sviluppata nel quarto capitolo la valutazione dei rischi, distinguendo i rischi per area e per mansione, enfatizzando così le possibili cause che possono provocare un determinato incidente, siano esse correlate all'area di lavoro, all'attività svolta, alle macchine utilizzate, alle sostanze manipolate, ai dispositivi di protezione individuali usati.

A seguito di determinate non conformità rilevate e dei rischi più o meno gravi riscontrati si procede all'individuazione delle specifiche misure di prevenzione adottate e dei relativi tempi di intervento. Il piano di adeguamento descritto nel capitolo 5 propone una tempistica correlata alla criticità di certi fattori di rischio ed alla rilevazione di situazioni di non conformità rispetto alle normative cogenti. Si ricorda comunque come, il Datore di lavoro, possa modificare tale piano di adeguamento, adottando la tempistica, che più egli ritiene opportuno, in relazione alle risorse umane ed economiche che è in grado di mettere in campo per far fronte agli obblighi previsti.

In un approccio prevenzionistico e impostato correttamente ad una ottica della sicurezza aziendale, si deve riconoscere infatti la volontà di miglioramento da parte dell'azienda, che si manifesta nella validità del piano di adeguamento con le relative misure di prevenzione, che in alcuni casi spesso richiedono forti investimenti, anche economici da

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 9 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

parte dell'azienda stessa.

1.3. I criteri seguiti per la valutazione

I criteri adottati sono schematizzabili attraverso il seguente schema logico, che è stato seguito al fine della stesura del rapporto sulla valutazione dei rischi:

A. Fase preliminare

In questa fase si acquisiscono tutte le informazioni sull'azienda circa le caratteristiche dell'attività lavorativa, il ciclo produttivo, le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, le attività di manutenzione e pulizia periodiche, la prestazione di servizi all'esterno dell'abitale luogo di lavoro (montaggi, riparazioni), la presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di utenti. Sempre in questa prima fase si acquisiscono tutte le informazioni e conoscenze già disponibili su elementi utili a connotare i fattori di rischio, quali: rilievi specifici ambientali, schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, registro infortuni, mansionari, lay-out aziendale, procedure di lavoro, conoscenze ed esperienze specifiche dei lavoratori. La descrizione del ciclo produttivo o dell'attività lavorativa permetterà di avere una visione d'insieme delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell'ambiente di lavoro prese in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca di eventuali sorgenti di rischio. In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell'intero ciclo operativo.

Rientra in questa fase anche l'indagine annuale effettuata su tutti i dipendenti, attraverso la compilazione di un modulo in cui il lavoratore segnala i 3 principali pericoli connessi con la propria mansione e/o presenti nel proprio reparto. Le informazioni recuperate da questo processo permetteranno di valutare, da parte del Datore di Lavoro e dell'RSPP, se è necessario effettuare un aggiornamento della valutazione del rischio.

B. Audit aziendale

L'audit aziendale riguarda il sopralluogo sui luoghi di lavoro ed è finalizzato alla conoscenza dello stato attuale dell'azienda per quanto concerne tutti gli aspetti legati alla sicurezza e l'igiene del lavoro. In questa fase, attraverso opportune check-list, viene eseguita una fotografia dell'impresa, che consentirà poi, in una fase successiva, l'individuazione dei pericoli e degli annessi fattori di rischio.

L'audit aziendale può essere svolto:

- Da professionisti appositamente incaricati dal Datore di Lavoro, in supporto al RSPP;
- Da professionisti incaricati dalla Corporate;
- Da fornitori nell'ambito di audit di seconda parte;

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 10 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

- Da enti di certificazione nell'ambito di un processo di certificazione;
- Dall'Organismo di Vigilanza (OdV) incaricato nell'ambito del D.Lgs.231/01;
- Da HSEQ (RSPP e ASPP) mensilmente nell'ambito del progetto "Safety Walk" che consiste in un audit sugli aspetti HSE su un reparto alla volta.

L'esito dei suddetti audit costituirà l'input per il Datore di Lavoro e dell'RSPP per valutare se è necessario effettuare un aggiornamento della valutazione del rischio.

C. Valutazione dei rischi

La procedura seguita si sviluppa sull'analisi distinta dei pericoli legati ai luoghi di lavoro (rischi per area) e a quelli legati allo svolgimento di una determinata mansione (rischi per mansione) e quindi correlati in qualche modo all'utilizzo di una specifica attrezzatura o macchina operatrice. Nell'analisi dei rischi legati alla mansione sono pertanto evidenziati i pericoli intrinseci all'attività stessa, quelli legati alla presenza di macchine non a norma o comunque con presenza di rischi residui, ed infine ma non meno importanti quelli subordinati all'utilizzo o meno dei dispositivi individuali di protezione. Una volta identificati i fattori di rischio (Linee guida ISPESL e orientamenti CEE), si è proceduto alla stima della probabilità di accadimento e della gravità degli effetti che ne possono derivare, che comporta una criticità specifica per ogni rischio. Per le piccole imprese che svolgono le stesse operazioni presso diversi luoghi di lavoro possono essere predisposte valutazioni unitarie che tengano conto dei rischi ricorrenti riscontrabili nelle lavorazioni (impiantisti, trasportatori, facchini, ecc.). Analogamente, quando nello stesso posto di lavoro si preveda la presenza di lavoratori stagionali, ferme restando le condizioni operative, può essere eseguita una valutazione unica. Molto importante è il concetto che in tale fase di individuazione e stima dei rischi, non vanno evidenziati solo quelli dovuti a non conformità delle macchine o dei luoghi di lavoro, ma anche quelli cosiddetti residui, ovvero quelli che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti, nonché degli ulteriori interventi di protezione. La stima del rischio tiene conto ovviamente di una serie di informazioni che comprendono:

- La verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento;
- Una verifica di accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione alla durata delle lavorazioni e alle modalità operative di svolgimento;
- La verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazione e certificazioni esistenti agli atti dell'azienda;
- Una misura oggettiva di alcuni parametri di rischio che porti ad una loro quantificazione ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (igienico - ambientali e norme di buona tecnica). Tali misure sono peraltro

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 11 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

indispensabili nei casi previsti dalle specifiche normative (rumore, amianto, piombo, radiazioni ionizzanti, sostanze cancerogene, agenti biologici, PCB e PCT, ecc.)

D. Definizione delle misure e programma degli interventi

In relazione ai rischi individuati ed alla loro criticità, il datore di lavoro verifica la disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero degli esposti. Definite tale misure e verificata la loro applicabilità si procede alla stesura di un piano di interventi per la messa in atto delle misure individuate, definendo nel contempo i tempi e i modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

Gli standard di legge seguiti nella fase di valutazione e di redazione del presente documento che forniscono delle norme specifiche per alcuni fattori di rischio sono i seguenti:

FATTORE DI RISCHIO	RIFERIMENTO DI LEGGE
Luoghi di lavoro	Titolo II D.Lgs 81/08
Attrezzature di lavoro e macchine operatrici, impianti di sollevamento	Titolo III D.Lgs.81/08 Capo I, D.Lgs. 359/99, DPR 459/96
Dispositivi Individuali di Protezione	Titolo III D.Lgs 81/08 Capo II, D.Lgs. 475/92, D.Lgs. 10/97, DM 2 maggio 2001
Impianto elettrico	Titolo III D.Lgs 81/08 Capo III L. 37/2008
Sicurezza nei cantieri e nelle costruzioni	Titolo IV D.Lgs 81/08, DPR 164/56, D.Lgs.528/99
Segnaletica di sicurezza	Titolo V D.Lgs 81/08
Movimentazione manuale dei carichi	Titolo VI D.Lgs.81/08
Attrezzature munite di videotermini	Titolo VII D.Lgs.81/08
Rumore	Titolo VIII D.Lgs.81/08 Capo II
Vibrazioni	Titolo VIII D.Lgs.81/08 Capo III
Campi elettromagnetici	Titolo VIII D.Lgs.81/08 Capo IV
Radiazioni ottiche	Titolo VIII D.Lgs.81/08 Capo V
Chimico	Titolo IX D.Lgs.81/08 Capo I- Reg. CE 1272/2008 (CLP), Reg. CE 1907/2009 (Reach)
Agenti Cancerogeni/Mutageni	Titolo IX D.Lgs.81/08 Capo II- Reg. CE 1272/2008 (CLP), Reg. CE 1907/2009 (Reach)
Amianto	Titolo IX D.Lgs.81/08 Capo III
Agenti biologici	Titolo X D.Lgs.81/08
Atmosfere esplosive	Titolo XI D.Lgs 81/08
Radiazioni ionizzanti - Radon	D.Lgs.230/95,DPR 185/64, D.Lgs.187/00, D.Lgs.241/00
Cloruro di vinile monomero	DPR 962/82
Apprendisti minori	D.Lgs. 262/00, D.Lgs. 4 agosto 1999, n.345, L. 977/67
Lavoro notturno	D.Lgs. 26 novembre 1999, n.532
Lavoratori disabili	DPR 10 ottobre 2000, n.333
Lavoratrici madri	D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Ascensori e montacarichi	DPR 162/99
Rifiuti	D.Lgs. 152/06
Imballaggio, etichettatura e schede di sicurezza	Reg. CE 1272/2008 (CLP), Reg. CE 1907/2009 (Reach)
Prevenzione Incendi	DPR 577/82, DM 27/3/85, DM 30/10/86, DPR 577/82, DM 27/3/85, DM 10/10/86, DM 10/03/98, DPR 151/11
Fitofarmaci	DPR 1265/68, DPR 223/88, DM 21/7/91, CM 15/93
Gas tossico - nocivi	RD 147/27

FATTORE DI RISCHIO	RIFERIMENTO DI LEGGE
Merci pericolose	D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.40, ADR 2000
Rischio di incidente rilevante	D.Lgs 334/99, D.Lgs 238/05
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati	DPR 177/11

Elenco dei fattori di rischio normati

Si è tenuto conto inoltre delle norme di buona tecnica (CEI in materia di impianti elettrici, EN o UNI in materia di macchine, UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione e di gas combustibile), delle linee guida del Coordinamento interregionale per la prevenzione, delle linee guida spagnole e francesi (per le liste di controllo), delle linee guida dell'ISPESL per la classificazione dei rischi individuati. I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro, sono stati divisi in tre categorie principali (fonte ISPESL):

- A) Rischi di natura infortunistica**, ossia quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni e menomazioni fisiche (più o meno gravi) subiti dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). Rientrano in questa categoria i rischi per la sicurezza dovuti alle strutture, alle macchine, agli impianti elettrici, alle sostanze pericolose, e alla eventualità di incendi o esplosioni. Le cause di tali rischi sono da ricercare, nella maggior parte dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, ecc.
- B) Rischi di natura igienico ambientale**, ossia quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. Rientrano in questa categoria i rischi dovuti alla presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico - ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni e da modalità operative.
- C) Rischi di tipo cosiddetto trasversale**, ossia quelli individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito (come riportato nella Guida CEE per la sicurezza e la salute nelle PMI). Rientrano in questa categoria i rischi dovuti alla organizzazione del lavoro, a fattori psicologici, a fattori ergonomici e a cattive condizioni di lavoro.

Nelle tabelle 1, 2, 3, vengono riportate le varie tipologie di rischio individuate e alle quali si farà riferimento nella identificazione dei rischi nei luoghi di lavoro.

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA		COD. : A
Sottocodice: A1 Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro relativamente a:	1. Altezza dell'ambiente	
	2. Superficie dell'ambiente	
	3. Volume dell'ambiente	
	4. Illuminazione (normale e di emergenza)	
	5. Pavimenti (lisci o sconnessi)	
	6. Pareti (semplici o attrezzate, scaffalature)	
	7. Viabilità interna ed esterna, aree di transito	
	8. Uscite dai locali di lavoro e di emergenza (numero)	
	9. Solai (stabilità)	
	10. Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)	
	11. Botole o aperture	
	12. Scale fisse	
	13. Porte e portoni (numero e dimensioni)	
	14. Deposito e accatastamento del materiale	
	15. Locali sotterranei (dimensioni e ricambi d'aria)	
	16. Tetti, finestre, lucernari	
Sottocodice: A2 Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature relativamente a:	1. Protezione degli organi di avviamento	
	2. Protezione degli organi di trasmissione	
	3. Protezione degli organi di lavoro	
	4. Protezione degli organi di comando	
	5. Dispositivi di arresto e frenatura	
	6. Superfici e/o sostanze calde	
	7. Attrezzature, scale portatili, scaffalature	
	8. Apparecchi di trasporto e/o sollevamento (carrelli, gru, ecc.)	
	9. Ascensori e montacarichi	
	10. Apparecchi a pressione / sottovuoto	
	11. Apparecchi termici	
	12. Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi, camini, piscine e simili	
Sottocodice: A3 Rischi da carenze di Sicurezza Elettrica connessi a:	1. Idoneità di progetto	
	2. Idoneità d'uso	
	3. Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione	
	4. Quadri elettrici e pannelli di comando elettrici	
	5. Impiego di attrezzi elettrici portatili	
	6. Impianti speciali a caratteristica di ridondanza	
	7. Messa a terra di parti metalliche (macchinari, capannoni, ecc.)	
	8. Presenza di conduttori non adeguatamente isolati	
	9. Lampade a soffitto	
	10. Presenza di prese multiple, prolunghe	
Sottocodice: A4 Rischi da manipolazione di Sostanze Pericolose:	1. Sostanze infiammabili	
	2. Sostanze corrosive	
	3. Sostanze comburenti	
	4. Sostanze esplosive	
Sottocodice: A5 Rischi da Incendio e/o Esplosione:	1. Presenza di materiali infiammabili d'uso	
	2. Presenza di armadi di conservazione	
	3. Carenza di sistemi antincendio	
	4. Carenza di segnaletica di sicurezza	

Tab.1- Elenco dei rischi di natura infortunistica

RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE		COD. : B
Sottocodice: B1 Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:	1. Ingestione	
	2. Contatto cutaneo	
	3. Inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi, sotto forma di polveri, fumi, gas e vapori	
Sottocodice: B2 Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l'organismo umano	1. Rumore	
	2. Vibrazioni	
	3. Radiazioni non ionizzanti (sorgenti di radiofrequenze, di microonde, radiazioni infrarosse, ultraviolette, luce laser, ..)	
	4. Microclima (temperatura, umidità, aerazione, calore radiante)	
	5. Illuminazione (videoterminali e particolari lavorazioni)	
	6. Amianto	
	7. Radiazioni ionizzanti	
Sottocodice: B3 Rischi da agenti biologici:	1. Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polvere organiche, ecc.)	
	2. Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti ospedalieri)	
	3. Trattamento o manipolazione volontaria per ricerca in "vitro" in "vivo"	
Sottocodice: B4 Rischi da agenti cancerogeni:	1. Rischi connessi con l'esposizione a sostanze cancerogene (classificate come R45 e R49)	
Sottocodice: B5 Rischi legati ad interazioni con l'ambiente esterno:	1. Emissioni in atmosfera	
	2. Contaminazione suolo da oli, carburanti, residui ferrosi, solventi, ecc.	
	3. Impatto acustico significativo	
	4. Emissioni in acque superficiali ed in pubblica fognatura	

Tab.2 - Elenco dei rischi di natura igienico ambientale

RISCHI DI TIPO TRASVERSALE		COD. : C
Sottocodice: C1 Rischi dovuti all'organizzazione del lavoro:	1. Processi di lavoro usuranti (notturno, turni, lavori in continuo)	
	2. Mancanza di efficaci programmi di controllo e monitoraggio attinenti la sicurezza e la salute	
	3. Mancanza di segnaletica adeguata (macchine, ambiente, ..)	
	4. Attività in altezza	
	5. Mancanza di DPI adeguati	
	6. Non utilizzo dei DPI assegnati o loro uso errato	
	7. Mancanza della sorveglianza sanitaria	
	8. Mancanza di programma di manutenzione degli impianti e delle attrezzature di sicurezza	
	9. Carenza dei presidi sanitari	
	10. Carenza di procedure di emergenza e pronto soccorso	
	11. Mancanza di servizi igienici adeguati	
	12. Presenza di movimentazione manuale dei carichi	
	13. Presenza di attività ai videoterminali	
	14. Carenza di istruzioni, norme di comportamento, comunicazioni	
	15. Insufficienze conoscenze e capacità del personale	
	16. Presenza di materiale accatastato	
	17. Uso di mezzi di trasporto e sollevamento (gru, muletti, camion)	
	18. Presenza di carichi sospesi	
	19. Carenza dei servizi comuni (docce, spogliatoi, armadietti, ..)	
	20. Immagazzinamento errato dei prodotti	
	21. Utilizzo non corretto di attrezzature	
Sottocodice: C2 Rischi dovuti a fattori psicologici:	1. Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro	
	2. Complessità delle mansioni e carenza di controllo	
	3. Ambiguità del ruolo e/o situazioni conflittuali	
	4. Reattività anomala a condizioni di emergenza	
	5. Carenza di contributo al processo decisionale	
	6. Disattenzione	
Sottocodice: C3 Rischi dovuti a fattori ergonomici	1. Ergonomia ed efficacia dei dispositivi di protezione individuali	
	2. Ergonomia del posto di lavoro	
	3. Barriere architettoniche per i portatori di handicap	
Sottocodice: C4 Rischi dovuti a condizioni di lavoro	1. Lavoro con animali	
	2. Punture da insetti	
	3. Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale	
	4. Lavoro in condizioni climatiche difficili	
	5. Posti di lavoro variabili	
	6. Lavoro in acqua: in superficie (piattaforme) e in immersione	
	7. Cattivi odori	
	8. Lavoro in condizioni operative particolarmente pericolose	

Tab.3 - Elenco dei rischi di natura trasversale

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 16 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

Il giudizio oggettivo di accettabilità, espresso in termini di conformità alle norme vigenti, rappresenta il livello minimo di sicurezza. In ogni caso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo la propria esperienza e soggettività, può aumentare il livello minimo di sicurezza, specie nei casi di incertezza interpretativa delle norme (ergonomia, uscite di emergenza, ecc.); attraverso le misure di prevenzione e protezione per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa non dovrà trascurare le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione degli impianti, cambio di lavorazioni). Tutta l'attività di valutazione deve essere basata su un processo partecipato, in modo da garantire la raccolta del maggior numero di informazioni. In quest'ottica è di fondamentale importanza la partecipazione dei lavoratori attraverso le loro maestranze o direttamente, qualora la situazione contingente lo richieda. Di seguito sono elencate le fasi per la conduzione e la redazione del documento previsto:

- identificazione dei fattori di rischio
- identificazione dei lavoratori esposti
- stima dell'entità delle esposizioni
- stima della gravità degli effetti che ne possono derivare
- stima della probabilità che tali effetti si manifestino
- verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti
- verifica dell'applicabilità di tali misure
- definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate
- verifica dell'idoneità delle misure in atto
- redazione del documento
- definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione

Il processo di valutazione passa attraverso l'individuazione dei possibili centri di pericolo, la scelta e la stima dei livelli di gravità (danno) e di probabilità. Questi due fattori, combinati attraverso una opportuna matrice (matrice dei rischi), restituiscono al valutatore un grado di criticità per ogni rischio analizzato. Questa fase dell'analisi consente di procedere alla classificazione dei rischi in termini relativi, distinguendo in rischi elevati, accettabili o trascurabili, facilitando in questo modo il processo decisionale. Nella fase di valutazione occorre pertanto stabilire le priorità di intervento, sia nell'ambito del singolo fattore di rischio, sia fra tutti quelli esaminati tenendo sempre presente in particolare, oltre le scadenze normative introdotte dal D.Lgs.81/08, le scadenze previgenti già superate per le quali l'organo di vigilanza deve applicare le sanzioni previste in caso di inadempimenti che potrà riscontrare ancora prima del termine di scadenza relativo alle innovazioni introdotte dai due decreti sopra citati. La distinzione

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 17 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

temporale tra le norme previgenti e quelle prorogate è molto importante per distinguere rispettivamente le misure di tutela attuate da quelle programmabili e attuabili entro i tempi concessi dalle proroghe. Occorre constatare comunque, come nella maggior parte delle aziende, oltre queste due categorie di misure di tutela, vi siano tutte quelle misure che attendono ancora di essere attuate per adempiere alle norme previgenti, per le quali sono stati superati tutti i termini di scadenza. Queste inadempienze, se rilevate dagli organi di vigilanza, comporteranno comunque sanzioni amministrative, penali e/o controversie giudiziarie. Il rischio può essere definito come la relazione tra la gravità delle conseguenze di un evento indesiderato e la probabilità che tale evento si realizzi.

La definizione della scala delle Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all'esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; infine, un criterio di notevole importanza, è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo - statistico disponibile. Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una prassi molto interessante utilizzata a riguardo in alcuni paesi anglosassoni. La scala di gravità del Danno, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e, come si vede, fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire l'entità del danno).

Valore	Livello	Definizione / criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori ➤ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati infortuni e malattie professionali, dell'azienda, della AUSL, dell'ISPESL, etc...) ➤ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in Azienda
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. ➤ E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi ➤ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi ➤ Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti ➤ Non sono noti episodi già verificatisi ➤ Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe incredulità

Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizione / criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale ➤ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ➤ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ➤ Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ➤ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Scala dell'entità del danno D

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula

$$R = P \times D$$

ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico - matriciale del tipo illustrato di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

P

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

D

Matrice di rischio R

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelle minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per se un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, come riportati nella tabella seguente:

Codice	Criticità	Livello	Definizione del livello di rischio	Tempi Intervento
R > 8	Grave	L₁	Livello di rischio elevato Azioni correttive indilazionabili da programmare con urgenza Limitazione del ciclo produttivo fino alla predisposizione degli interventi correttivi	Urgente
6 ≤ R ≤ 8	Moderato	L₂	Livello di rischio medio Azioni correttive necessarie da programmare con adeguata priorità nel breve periodo Azioni per le quali sono applicate procedure consolidate	Prioritario
3 ≤ R ≤ 4	Modesto	L₃	Livello di rischio basso Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve/medio periodo	Non prioritario
1 ≤ R ≤ 2	Lieve	L₄	Livello di rischio residuo Rischio correlato all'attività stessa. Pericoli potenziali sotto controllo. Interventi di mantenimento delle condizioni di prevenzione e protezione mediante azioni da non sottoporre a procedurizzazione ma da effettuare in autocontrollo. Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione	Migliorativo

Tabella di definizioni delle criticità

Il quarto livello di criticità (**L₄** con **1 ≤ R ≤ 2**) è relativo ad una situazione di piena conformità alla normativa vigente ed alle norme di buona tecnica: è comunque presente un rischio residuo determinato dalla natura intrinseca dell'attività stessa. In questi casi il piano di adeguamento non prevede un vero e proprio intervento da effettuare, ma è comunque necessario il monitoraggio continuo, la verifica e la manutenzione di macchine ed attrezzature ed un'adeguata informazione e formazione degli operatori sulle sorgenti di pericolo presenti.

Inoltre è bene sottolineare che nell'analisi dei restanti livelli di criticità è importante analizzare le cause che determinano quelli superiori ad L₄ e analizzare quale fattore fra probabilità/danno influisce maggiormente.

Per quanto concerne la gestione di eventuali non conformità rilevate deve essere assegnata una criticità più o meno elevata, in relazione alla tipologia delle stesse. In caso di rilevamento di non conformità rispetto a disposizioni legislative già in vigore, sarà assegnata una criticità elevata, a cui corrisponderà, nel piano degli interventi, una messa a norma immediata.

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 20 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

Il processo di valutazione consente, generalmente, sia di stimare il rischio presente nell'ambiente di lavoro che di individuare le eventuali azioni da attuare successivamente. In estrema sintesi la valutazione dei rischi ha evidenziato l'esistenza di un adeguato controllo del rischio o, in caso di possibilità di miglioramento, le scelte per eliminare o ridurre il rischio, l'eventuale possibilità di adottare altri provvedimenti in grado di migliorare il livello di protezione ed, infine, le priorità di intervento per eliminare o ridurre i rischi in funzione, ovviamente, della loro gravità e probabilità.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, una volta identificate, vengono programmate definendo, quando è possibile, i tempi necessari e le modalità di verifica degli interventi eseguiti.

1.4. Responsabilità e funzioni

1.4.1. Responsabilità della Direzione (DG)

La Direzione Generale definisce la Politica della Sicurezza aziendale, stabilisce gli obiettivi che essa deve perseguire, identifica gli impegni e assegna le risorse necessarie al corretto funzionamento del Sistema Sicurezza.

La Direzione Generale determina la struttura organizzativa del Sistema Sicurezza aziendale, assegnando le responsabilità e conferendo le autorità alle figure professionali ritenute idonee.

Inoltre, essa fornisce pieno supporto alle altre funzioni per l'attuazione del Sistema Sicurezza aziendale.

1.4.2. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP, in possesso di attitudini e capacità adeguate, è designato dalla DG e svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con la DG nell'effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, nell'elaborazione del documento che ne consegue e nella loro rielaborazione in occasione di significative modifiche del processo produttivo;
- b) in quanto Responsabile del Servizio, organizza e supervisiona tutte le attività di competenza del Servizio stesso;
- c) indice la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi almeno una volta all'anno o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e vi partecipa.
- d) in quanto Responsabile interno per il mantenimento e il miglioramento del Sistema Sicurezza, il RSPP:
 - predispone la necessaria documentazione del Sistema Sicurezza (Manuale, procedure,

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 21 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

istruzioni, documenti di registrazione);

- garantisce la corretta applicazione in azienda delle prescrizioni del Manuale della Sicurezza e delle procedure aziendali;
- coordina e supervisiona le attività dei consulenti tecnici e degli addetti interni ai controlli sulla Sicurezza e Igiene in azienda;
- gestisce l'archivio del Sistema Sicurezza e la corretta conservazione dei documenti di registrazione;
- gestisce le non conformità riscontrate, predispone le azioni correttive e verifica la loro concreta attuazione e reale efficacia;
- propone e gestisce i programmi di formazione e informazione dei lavoratori.

1.4.3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il SPP, i cui addetti sono designati dalla DG, è utilizzato dalla DG stessa. Esso provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e ad individuare le attrezzature di protezione e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi);
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni adeguate;
- g) il SPP collabora con il RSPP in tutte le attività di sua competenza, fornendo il necessario supporto operativo, sia per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni della normativa, sia per garantire il corretto funzionamento del Sistema Sicurezza.

1.4.4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il RLS, eletto o designato nelle forme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato tempestivamente e preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al SPP, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso ed all'evacuazione dei lavoratori;

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 22 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- j) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dalla DG e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- n) ha accesso al documento elaborato sulla base della valutazione dei rischi e al registro degli infortuni sul lavoro.

1.4.5. IL Medico Competente (MC)

Il M.C., nominato dalla DG:

- a) effettua la sorveglianza sanitaria, che comprende:
 - accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- b) collabora con la DG e con il SPP, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 23 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

- c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la DG con salvaguardia del segreto professionale;
- d) fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce informazioni analoghe al RLS, a richiesta;
- e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- f) comunica, in occasione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi, al RLS i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- g) congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- h) effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- i) collabora con la DG alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- j) collabora all'attività di formazione e informazione.

1.4.6. I lavoratori

I Lavoratori eleggono il RLS nelle forme previste dalla legge.

Ciascun lavoratore deve inoltre prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla DG.

In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dalla DG, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalano immediatamente alla DG, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 24 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;

- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme alla DG, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

1.5. Politica aziendale per la sicurezza

L'azienda, così come la Corporate di appartenenza, riconosce grande importanza al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed intende prevenire l'insorgere di situazioni potenzialmente dannose per i lavoratori, anche in vista della riduzione dei costi economici da esse derivanti.

Pertanto, l'azienda si impegna a conformarsi in maniera esauriente ed efficace alle prescrizioni della vigente normativa in materia e a perseguire un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro all'interno dell'unità produttiva.

A tal fine, l'azienda si è dotata di un Sistema di Sicurezza in grado di:

- identificare gli obblighi di legge in materia;
- identificare obiettivi e misure concrete di miglioramento;
- attuare le misure di miglioramento;
- sorvegliare costantemente il corretto svolgimento delle attività in azienda;
- dare evidenza all'esterno della politica aziendale in materia.

L'azienda, allo scopo di dare piena attuazione alla Politica della Sicurezza, ha identificato una serie di obiettivi concretamente perseguibili dalla struttura comprendenti:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda;
- b) l'eliminazione dei rischi per quanto tecnicamente possibile, ovvero la loro riduzione al minimo;
- c) la riduzione dei rischi alla fonte;
- d) la programmazione della prevenzione integrando in maniera coerente le condizioni tecniche e organizzative dell'azienda e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- f) il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche in vista di una riduzione del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 25 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

- g) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
- i) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- k) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- m) l'approntamento di misure igieniche;
- n) l'approntamento di misure di protezione collettiva ed individuale;
- o) l'identificazione di misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- p) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- q) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- r) l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- s) la distribuzione di istruzioni adeguate ai lavoratori.

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, la Direzione Generale si impegna a porre in essere le seguenti iniziative:

- a) Implementazione del Sistema Sicurezza aziendale, documentato attraverso i seguenti elementi:
 - Procedure gestionali;
 - Istruzioni operative;
 - Documenti di registrazione della Sicurezza;
 - Modulistica di supporto.
- b) Organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione; conferimento, previa consultazione del RLS, dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), designazione degli addetti al Servizio stesso;
- c) Nomina del Medico Competente;
- d) Valutazione, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente, previa consultazione del RLS).
- e) Elaborazione (in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, previa consultazione del RLS) di un documento contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi, compresi i criteri adottati per la valutazione;

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 26 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
 - il programma di attuazione delle misure individuate.
- f) In caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, la Direzione Generale:
- verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
 - fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - cooperano con la ditta/e appaltatrice/i all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordinano con la ditta/e appaltatrice/i gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e definire il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
- g) La DG provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:
- i rischi per la Sicurezza e la Salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - le misure e le attività di Prevenzione e Protezione;
 - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di Sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di Sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - le procedure di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;
 - il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente;
 - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio e pronto soccorso.
- h) La DG indice, almeno una volta all'anno o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipa direttamente o tramite un suo rappresentante (art. 35).
- i) La DG fornisce al SPP informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- j) La DG ottempera alle altre prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/08, con particolare riferimento ai seguenti punti della norma:
-

 Aqseptence Group	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Pagina 27 di 27	
	SEZIONE I - Aspetti generali		Rev. 04	16/05/2017

- prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso (Titolo I, capo III sezione VI);
- luoghi di lavoro (Titolo II);
- uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III Capo I);
- uso dei dispositivi di protezione individuale (Titolo III Capo II);
- impianti elettrici e apparecchiature elettriche (Titolo III Capo III);
- cantieri temporanei o mobili (Titolo IV)
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V)
- movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI);
- attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII)
- protezione da agenti fisici (Titolo VIII);
- sostanze pericolose (chimico, cancerogeno/mutageno, amianto) (Titolo IX);
- esposizione ad agenti biologici (Titolo X);
- protezione da atmosfere esplosive (Titolo XI).

Il CdA ovvero la DG inoltre ha elaborato nel corso del 2013 il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/01 al fine di prevenire le previsioni di reato anche nel campo della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e nominato l'OdV.